

RUOLO TARI: PRESENTAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO IN PROCEDURA ALLA LUCE DELLA NORMATIVA ARERA

ARGOMENTI TRATTATI:

- Le tariffe TARI 2024 alla luce dell'adeguamento biennale del PEF
- Le componenti perequative
- L'impatto organizzativo della transizione digitale sul ruolo TARI
- La difficile scelta tra F24 e PagoPA
- Intervento tecnico Halley

Relatori:

DOTT. PAOLO DOLCI

Vice Segretario e Resp. SS.Fin. Zanica (BG)

VINCENZO CASALUCCI

Tecnico specializzato Halley Informatica



Le tariffe **TARI** 2024

Preliminarmente, va ricordato che in virtù dell'introduzione del metodo MTR e della procedura di approvazione del PEF, anche il processo di determinazione delle tariffe TARI ha subito significative modifiche

Fino al 2019 la determinazione delle tariffe avveniva secondo un modello basato su costi e ricavi previsionali (d.p.r. 158/1999)

Dal 2020 si seguono esclusivamente le indicazioni della deliberazione AREA 443/2019 con il cosiddetto Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e successivi aggiornamenti

Fasi rivoluzione ARERA

Step	PEF / Tariffe TARI
Fino al 2019	Per predisporre le tariffe per gli utenti del servizio rifiuti, gli enti predisponavano un piano finanziario basato sulla valorizzazione di uno schema di costi e ricavi previsionali, in considerazione dei dati riferiti all'annualità appena conclusa e delle novità che si prevedeva di introdurre nell'anno di riferimento
443/2019	Introduzione di un nuovo modello di riferimento modificato e rinnovato rispetto alla metodologia precedente, denominato Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), per il calcolo dei costi efficienti. Le novità hanno interessato anche il perimetro del servizio, ovvero i costi da includere nello schema di calcolo. La nuova metodologia prevedeva la stesura di un PEF annuale fondato sui costi già consuntivati riferibili all'annualità a-2
363/2021	Arriva l'MTR-2 e la pianificazione passa da annuale a quadriennale, (dal 2022 al 2025). Restava immutato il principio secondo cui alla base del calcolo del piano vi siano i costi relativi all'annualità a-2

Confronto con il passato

La redazione del PEF con l'MTR consente di individuare i cosiddetti *costi efficienti*, ossia i costi che possono essere posti a carico degli utenti TARI mediante la determinazione delle tariffe in grado di pervenire all'integrale copertura dei costi del servizio relativo al ciclo dei rifiuti

I Comuni non possono più inserire, fra i costi destinati a trovare copertura con le tariffe TARI, costi relativi a servizi di interesse per l'Amministrazione comunale non direttamente inclusi fra quelli individuati da ARERA

L'iter di approvazione delle tariffe segue un percorso stabilito da AREA

Iter procedurale

1. I gestori delle singole fasi della gestione dei rifiuti approvano dei PEF «grezzi» indicando le componenti negative e positive relative all'attività di propria competenza da porre a carico degli utenti tramite tariffe e le trasmettono all'Ente Territorialmente Competente (ETC)
2. L'ETC compone il PEF integrale (sommatoria dei PEF grezzi) e procede alla sua validazione unitamente agli allegati obbligatori (il tool excel, la relazione di accompagnamento, dichiarazione di veridicità)
3. ARERA approva il PEF
4. Il Comune approva le tariffe in base al PEF

Casi particolari

Il gestore è inteso come il soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, o come l'insieme dei diversi soggetti che erogano singole parti del servizio, ivi inclusi i Comuni in caso di gestione in economia.

È opportuno precisare anche in questo contesto che nel Comune possono, inoltre, assommarsi sia la qualifica di “gestore” che quella di “Ente territorialmente competente”, in caso di non istituzione e non operatività neanche parziale dell'Ente d'ambito (EGATO)

Criteri determinazione tariffe **TARI** 2024

In ordine ai criteri per la determinazione dell'articolazione tariffaria, si rammenta che restano applicabili quelli stabiliti dall'art. 1, commi 651 e 652, della Legge n. 147/2013, che disciplina la TARI

In particolare, il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte

In alternativa, il successivo comma 652 consente al Comune di elaborare le tariffe sulla base della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Questo secondo criterio, tuttavia, deve essere aderente al "principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti"

Montante da «spalmare» sulle tariffe

Il PEF validato, composto dal totale dei costi variabili e dal totale dei costi fissi originati dal servizio di raccolta e smaltimento, dovrà aggiungere le cosiddette “componenti a valle del PEF”, come individuate dall’art. 1.4 del Metodo MTR di ARERA:

- il contributo del MIUR 2023, relativo alla scuole statali
- le riscossioni realizzate con riferimento all’attività di recupero evasione TARI incassate nel corso del 2023
- altre entrate derivanti da procedure sanzionatorie, come riscosse nel 2023
- ulteriori voci stabilite dall’ETC, quali eventuali contributi assegnati ai Comuni in cui sono raggiunti obiettivi virtuosi, aderenti ai principi comunitari e all’Economia circolare

Il valore così ottenuto consentirà di procedere con l’elaborazione delle tariffe TARI

Limite di crescita

Le tariffe TARI deliberate dal Consiglio Comunale, sulla base dei dati contenuti nel PEF validato, costituiscono la misura massima applicabile agli utenti, nelle more dell'approvazione del piano economico finanziario da parte di ARERA

ARERA, in occasione dell'approvazione del PEF, può provvedere alla riduzione delle tariffe TARI, ma mai al loro aumento

Per il 2024-2025 il limite di crescita è del **9,6%** (tale limite è da riferirsi alla variazione fra i totali dei PEF e non alla variazione delle tariffe TARI 2024 rispetto a quelle applicate nel 2023)

Articolo 4 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Regola aurea

Rispetto del limite di crescita annuale $p_a = ypi_a - X_a + QL_a + PG_a + CRI_a$ in base ai costi ammissibili di cui all'aggiornato comma 4.2 MTR-2 che dal 2024 dà facoltà all'ETC di valorizzare il coefficiente **CRI_a** , in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione così desumibile nel suo massimo valore

$$p_a = 2,7 - 0,1 + 4,0 + 3,0 + 0,0 = \underline{9,6\%}$$

(limite precedente 8,6%)

Limite di crescita

Y_{pi_a} **inflazione programmata**, che passa dall'1,7% (dal 2018) al 2,7% da applicare per il biennio di previsione

$-X_a$ individua il **recupero della produttività**, determinato dall'ETC (ha segno negativo in quanto una maggiore produttività deve corrispondere un minore incremento del PEF (da 0,1% a 0,5%))

QL_a indica il **miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate** (l'aumento del parametro indica maggiori costi a carico del PEF in quanto è più elevato il grado di qualità del servizio erogato (fino a 4%))

PG_a quantifica le **modifiche del perimetro gestionale** per aspetti tecnici e/o operativi (fino a 3%)

$CRIA_a$ coefficiente per recupero inflazione (da 0% fino al limite)

Le componenti perequative

Dal **1° gennaio 2024**, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – **dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento** della TARI o della tariffa corrispettiva **due componenti perequative** applicabili a **ciascuna utenza del servizio** di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera Arera n. 386/2023

Tipologie componenti perequative

Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- a) **i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare**, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza
- b) **la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi**, oggetto della componente perequativa *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza

Le componenti perequative citate **non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio** integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza

Ambito di applicazione

ARERA ritiene che le due componenti debbano essere applicate sul «fatturato» e non sul riscosso

ma si ritiene che le quote perequative oggetto della presente nota devono essere riversate in base a quanto effettivamente riscosso a titolo di TARI o di tariffa corrispettiva

Concetto di utenza

Le nuove componenti perequative sono espresse in “in euro/utenza per anno”, pertanto è sorto il dubbio su come operare nel caso in cui l’utente abbia una sola utenza attiva costituita da più di una singola unità immobiliare, come nel caso ricorrente dell’abitazione con pertinenze (garage o cantine), costituite da immobili autonomamente accatastati

ma per utenza si deve intendere un «punto di conferimento» (nel caso di abitazione, con annesse pertinenze, si è in presenza di una sola utenza)

Frazionamento per mesi

Le due componenti perequative sono espresse in “in euro/utenza per anno” e pertanto devono ritenersi frazionabili, al pari della Tari o della tariffa corrispettiva

Se un utente ha attiva un'utenza per sei mesi, le due componenti perequative devono essere applicate dividendole per due

La frazionabilità consegue alla previsione di applicare la misura della compente “per anno e per utenza”

Modalità di riscossione

Le due componenti perequative in commento sono istituite a decorrere dal 1° gennaio 2024 e pertanto sono applicabili alle utenze attive nel 2024

Questo implica che se il Comune nei primi mesi del 2024 invia degli avvisi – o in caso di tariffa corrispettiva, delle fatture – a congruaggio degli importi dovuti per il 2023, le due componenti perequative non devono essere applicate

Sulla tempistica di riscossione la delibera ARERA non prevede delle scansioni prestabilite, ma sembra potersi desumere che le due componenti debbano essere richieste (o comunque computate) entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, posto che l'articolo 6, dell'allegato A alla delibera n. 386/2023 prevede che *«Entro il 31 gennaio dell'anno "a+1", il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica a CSEA, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle componenti perequative...»*

L'impatto organizzativo della transizione digitale sul ruolo **TARI**

Predisposizione ruolo classica

1. Calcolo tariffe
2. Individuazione debitori
3. Stampa bollettazione
4. Invio avviso bonario con F24
5. Controllo manuale pagamenti
6. Invio raccomandata A/R
7. Inizio riscossione coattiva

Predisposizione ruolo innovativa

1. Calcolo tariffe
2. Individuazione debitori
3. Invio tramite App IO con pagoPA
4. Controllo automatico pagamenti
5. Notifica SEND
6. Inizio riscossione coattiva

La difficile scelta tra F24 e PagoPA

Articolo 1, comma 688, l. 147/2013 come modificato dal d.l. 16/2014

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero **tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali**

La riscossione della TARI con F24 non è obbligatoria ma facoltativa

La difficile scelta tra F24 e PagoPA

Articolo 5, comma 2-ter, d.lgs. 82/2005

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225

Articolo 5, comma 2-quater, d.lgs. 82/2005

I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III

Le linee guida AgID

Linee guida AgID (articolo 5, comma 4, d.lgs. 82/2005)

*... il Sistema pagoPA **rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni** e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, al quale gli Enti Creditori possono affiancare **esclusivamente** i seguenti metodi di pagamento:*

- a) Delega unica F24 (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;*
- b) Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;*
- c) eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento;*
- d) per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa*

Il ritardo dell'inclusione dell'F24

FAQ pagoPA

Posso pagare un F24 con pagoPA?

No. Al momento pagoPA non gestisce lo strumento di pagamento dell'F24 che resta obbligatorio per le PA in fase di incasso solo ed esclusivamente se sussiste una normativa che obbliga all'uso esclusivo dell'F24 per gli incassi di quello specifico servizio e che, come previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida, rappresenta uno strumento di pagamento alternativo a pagoPA, utilizzabile sino alla sua prossima integrazione con il sistema.

La difficile scelta tra F24 e PagoPA

FAQ pagoPA

Posso pagare un F24 con pagoPA?

No. Al momento pagoPA non gestisce lo strumento di pagamento dell’F24 che resta obbligatorio per le PA in fase di incasso solo ed esclusivamente se sussiste una normativa che obbliga all’uso esclusivo dell’F24 per gli incassi di quello specifico servizio e che, come previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida, rappresenta uno strumento di pagamento alternativo a pagoPA, utilizzabile sino alla sua prossima integrazione con il sistema.

Grazie per l'attenzione